



CITTA' DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DELIBERA NUMERO 9 DEL 14/03/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO E DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 AI SENSI DEL D.LGS. 216/2023.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MARZO** alle ore **20.30**, nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		SILINI CLAUDIA	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		ORLANDI FRANCESCA	X	
TIRONI SIMONA		X	MERLINI TIZIANA	X	
SANTI FAUSTO	X		ALESSI PIERGIUSEPPE	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		VERZELETTI STEFANO	X	
COLOSIO LUCA PIETRO	X		TRUFFELLI ORIETTA	X	
MACULOTTI PATRIZIA		X	BONASSI LORENZO CARLO	X	
BOSIS PAMELA		X	ZINI FRANCESCA	X	
COMINARDI MASSIMO	X				
Totale				14	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Comunale **Dott.ssa Carmen Modafferi**.

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/03/2024 PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO E DELLE
ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024 AI
SENSI DEL D.LGS. 216/2023.**

Sindaco: Poi abbiamo il punto numero 9: **Rideterminazione dei scaglioni di reddito e delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2024 ai sensi del D.Lgs. 216/2023.**
Assessore Chiaraschi, prego.

Assessore Chiaraschi: Il decreto 216 del 2023 modifica le aliquote relative all'Irpef, l'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno 24. Di conseguenza anche i Comuni sono chiamati ad adeguare l'addizionale, perché l'addizionale comunale un'addizionale appunto di queste imposta che è l'Irpef. Abbiamo fatto una variazione diminuendo l'aliquota che andava da 15.000 a 28.000 che era lo 0,40 e l'abbiamo portata allo 0,30 come quella del primo scaglione che arrivava a 15.000; quindi ora i redditi da zero a 28.000 scontano un'aliquota dello 0,30; prima fino a 15.000, ripeto, era 0,30 e da 15 a 28 era 0,40. Abbiamo aumentato però per bilanciare di un punto di 0,10 percentuale gli scaglioni dei redditi più alti; da 28.000 a 50.000 pagano 0,60 contro lo 0,50 che pagavano prima; e oltre i 50.000 pagano 0,80 contro lo 0,70 che pagavano prima. Come numeri di contribuenti, la fascia oltre i 50.000 sono circa 500 persone; la fascia fino a 50.000 dai 28 sono circa 2.000 persone; le altre 7.300/7.400 persone sono quelle che ora beneficeranno dell'aliquota più bassa, dell'aliquota inferiore.

Sindaco: Grazie Assessore. Interventi?

Consigliere Alessi: Solo un'osservazione sui numeri che appunto ha appena dato l'Assessore Chiaraschi, dove appunto abbiamo, pur se Travagliato risulta essere con un livello di benessere notevole, sopra i 50.000 abbiamo 500 persone, numeri abbastanza bassi secondo me sinceramente. Sì, per quello di sicuro; l'effetto era...

Sindaco: È più un discorso generale.

Consigliere Alessi: In generale, diciamo dai dati che risultano a livello di dichiarazione dei redditi, a Travagliato avremmo 500 persone, anzi 501 e non una di più, che dichiarano oltre i 50.000 €; era solo per cristallizzare ulteriormente questo dato che sinceramente fa un po' pensare.

Sindaco: Bene; l'Assessore Chiaraschi ha spiegato molto bene la procedura per cui siamo arrivati e i dettagli; la premessa è che con l'intervento del Governo le aliquote non sono più quattro ma sono diventate tre; non l'hai detto ma è giusto specificare per chi ci ascolta.

Consigliere Alessi: Perdoni la battuta Assessore: è un po' comunista questa operazione?

Sindaco: Sicuramente ha una forte valenza sociale; per andare a ridurre a chi guadagna di meno e per pareggiare il conto finale, perché il Comune purtroppo ha bisogno almeno di equilibrio, abbiamo deciso, naturalmente tutti insieme, di aumentare a chi ha un po' di più. Mettiamo quindi in votazione il punto numero 9, con la rideterminazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote addizionale comunale dell'Irpef per l'anno 2024. Chi è favorevole?

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” con il quale, per l'anno 2024, vengono ridotti da quattro a tre gli scaglioni IRPEF, unificando i primi due scaglioni, nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote IRPEF anno 2023
scaglione da € 0 a € 15.000	23%
scaglione da € 15.000,01 a € 28.000	25%
scaglione da € 28.000,01 a € 50.000	35%
scaglione oltre € 50.000	43%

scaglioni di reddito imponibile IRPEF	aliquote IRPEF anno 2024
scaglione da € 0 a € 28.000	23%
scaglione da € 28.000,01 a € 50.000	35%
scaglione oltre € 50.000	43%

Visti in particolare i commi 3 e 4 dell'art. 3 del predetto D. Lgs. n. 216/2023 che recitano:

“3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.

4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che proroga al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2011 con la quale veniva prevista l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e approvato il relativo regolamento e determinata l'aliquota e la soglia di esenzione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/06/2011 con la quale veniva determinata, a decorrere dall'anno 2011, la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2023 con la quale venivano approvate le aliquote per l'anno 2024;

Ritenuto di dover rideterminare, per l'anno 2024, come riportato nella tabella sottostante:

- gli scaglioni di reddito ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF contenuta nel D. Lgs. n. 216/2023, allo scopo di evitare un disallineamento degli scaglioni tra IRPEF e addizionale comunale;
- le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF da applicare ai nuovi scaglioni di reddito;

scaglioni di reddito imponibile	aliquote addizionale comunale IRPEF 2024	nuove aliquote addizionale comunale IRPEF 2024
scaglione da € 0 a 15.000	0,30 %	0,30 %
scaglione da € 15.000,01 a € 28.000	0,40 %	
scaglione da € 28.000,01 a € 50.000	0,50 %	0,60 %
scaglione oltre € 50.000	0,70 %	0,80 %

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto l'art. 13, c. 5-bis del D. Lgs. 4/2022 che recita;

“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151, c 1, del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del c. 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche di bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”*;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito

<https://www.portalefederalismofiscale.gov.it> dalle quali si rileva che, tenuto conto dell'aggiornamento della banca dati del simulatore annunciato dal MEF, con applicazione delle predette aliquote, tenuto conto delle soglie di esenzione, si determinerebbe per il comune di Travagliato un aumento del gettito;

Visto il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”*

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita: *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), punto 7) del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, gli scaglioni di reddito e la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2024 nel seguente modo:

scaglioni di reddito imponibile	nuove aliquote addizionale comunale IRPEF 2024
scaglione da € 0 a € 28.000	0,30 %
scaglione da € 28.000,01 a € 50.000	0,60 %
scaglione oltre € 50.000	0,80 %

Di confermare per l'anno 2024 le seguenti soglie di esenzione, come previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 29/03/2011 e s.m.i.:

- i contribuenti ultrasessantacinquenni titolari di solo reddito da pensione pari o inferiore ad euro 20.000 (euro ventimila/00). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui al predetto limite si aggiunga il solo reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00) non costituisce franchigia;
- i redditi, fino all'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00), derivanti da indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione, corrisposti a lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o altri Enti, anche se erogati tramite il datore di lavoro. L'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00) non costituisce franchigia;

Di prendere atto del gettito atteso così come estrapolato mediante il simulatore messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it, come da allegato parte integrante del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Modafferi

Verbale firmato digitalmente
